

LA COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI ANNO 2015: SCADENZA AL 31 OTTOBRE 2016

a cura di Celeste Vivenzi

Premessa generale

Entro il prossimo **31 Ottobre 2016** (in quanto il 30 cade di domenica), come disposto dal **Provvedimento n. 54581-2014** dell'Agenzia delle entrate, i contribuenti devono inviare la comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci e ai familiari (**la normativa prevede in via generale la scadenza della comunicazione entro il termine di 30 giorni dall'invio del modello Unico di riferimento**).

LA NORMATIVA GENERALI: ASPETTI PRINCIPALI

Come noto il **Decreto Legge n. 138/2011** ha introdotto l'obbligo per i soggetti che svolgono attività d'impresa di comunicare in via telematica i dati dei soggetti (socio o familiare) che hanno ricevuto in godimento i beni.

La comunicazione va effettuata per ogni bene concesso in godimento se sussiste una differenza tra il "**corrispettivo annuo relativo al godimento**" ed il "**valore normale di mercato del bene**" (solo ove vi sia una differenza tra quanto addebitato al socio ed il valore dell'utilizzo del bene).

Nota: come indicato dalla **circolare 24/E/2012** deve trattarsi di un bene:

- a)** relativo all'impresa ovvero rientrare nei beni indicati nell'inventario nel caso di imprenditore individuale;
- b)** bene appartenente alla società nel caso delle società di persone/società di capitali;
- c)** il bene oggetto della comunicazione può appartenere alla categoria dei beni strumentali, dei beni merci o dei beni patrimonio.

Il Decreto Legge n.138-2011 ha disposto che la concessione di un bene in godimento senza corrispettivo o ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato determina per

l'utilizzatore una tassazione di un reddito diverso ai fini IRPEF da quadro RL e per l'impresa concedente l'indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento); in pratica pertanto la concessione in godimento da parte di una società ad un socio o suo familiare o di ditta individuale ad un familiare di un bene aziendale in assenza di corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato comporta:

a) utilizzatore: la tassazione di un reddito diverso ai fini IRPEF, quale differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene ;

b)impresa concedente: l'indeducibilità dal reddito imponibile dei costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento.

Nota: sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i professionisti, le associazioni professionali, le società semplici, gli enti non commerciali che non esercitano un'attività d'impresa e le società agricole produttive di redditi fondiari.

La normativa in generale si applica ai seguenti soggetti:

a) soggetti concedenti: imprenditori individuali, società di persone e società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni non residenti, enti non commerciali limitatamente alla sfera commerciale;

b) soggetti utilizzatori: soci di società ed enti associativi con attività commerciale, familiari di soci di società o di enti associativi con attività commerciale, soci i familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo, familiari dell'imprenditore individuale;

c) beni interessati: autovetture, motocicli e autocarri, imbarcazioni e navi, aeromobili, immobili, altri beni di valore superiore ai 3.000 euro al netto dell'Iva;

d) per familiari dell'imprenditore o dei soci (art. 5, TUIR) si intende il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

Nota: ai fini della Comunicazione non rileva il titolo di possesso del bene da parte dell'impresa e pertanto vanno considerati: **beni posseduti in proprietà usufrutto, comodato, locazione e leasing.**

Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate procede al controllo delle persone fisiche che hanno utilizzato beni concessi in godimento dalle società o dalle imprese e ,ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, si tiene conto anche dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai predetti soggetti nei confronti delle società cui partecipano.

LA COMUNICAZIONE: ASPETTI PRATICI

L'obbligo della Comunicazione può essere assolto alternativamente dall'impresa concedente o dal socio/familiare dell'imprenditore e deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento ovvero per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nel periodo d'imposta.

Per la comunicazione va utilizzato il servizio telematico Entratel o Fiscoonline ovvero l'ausilio degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica e, coi **provvedimenti direttoriali nn. 94902/2013 e 94904/2013**, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto numerosi casi di esclusioni dall'obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o ai familiari e ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di comunicazione.

Nello specifico vi sono da segnalare le seguenti situazioni :

1) non sono da comunicare i beni concessi in godimento agli amministratori (vi è da ribadire che sono pertanto esclusi dalla comunicazione i beni concessi in uso agli Amministratori - l'amministratore deve però essere anche socio della società) a prescindere dal fatto che allo stesso sia stato applicato in maniera corretta il fringe benefit (sono pertanto escluse dall'adempimento le società in nome collettivo ma, al contrario, nel caso della SAS rimane escluso dalla comunicazione il solo socio accomandatario mentre, per il socio accomandante, la comunicazione deve essere effettuata (il discorso è analogo anche per le srl e pertanto se l'amministratore è anche socio, egli potrà beneficiare dell'esclusione oggettiva);

Nota: resta sempre valido il concetto generale ovvero l'esclusione per gli amministratori riguarda l'obbligo di comunicazione e in caso di eventuale verifica (utilizzo del bene ad uso privato senza corresponsione del benefit) si applica quanto disposto dalla normativa (reddito diverso e indeducibilità dei costi).

2) non sono da comunicare i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit di cui agli artt. 51 e 54 del TUIR e se il benefit derivante dall'utilizzo privato del bene è stato correttamente trattato mentre, al contrario, in caso di utilizzo gratuito o di tassazione non corretta la posizione va segnalata ;

3) non sono da comunicare i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;

4) non sono da comunicare i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali che utilizzano gli stessi a scopo istituzionale;

- 5) non sono da comunicare gli alloggi di società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- 6) non sono da comunicare i beni ad uso pubblico per i quali è prevista la deduzione integrale dei costi (ad esempio taxi utilizzato anche promiscuamente);
- 7) sono invece da comunicare i beni concessi in uso ai familiari dell'imprenditore individuale di cui all'art.164 del Tuir (**per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il 2° grado**).

Nota: la casistica riguarda le autovetture a deducibilità limitata e, nel caso di specie, il reddito diverso è pari alla differenza tra il valore normale (30% del valore ACI per 15.000 km) e l'eventuale corrispettivo pagato, ridotto del reddito d'impresa assegnato per trasparenza al soggetto utilizzatore (il Reddito diverso è dato pertanto dall'eventuale corrispettivo pagato dedotto l'80 % dei costi dell'autovettura).

Occorre ribadire tuttavia che se il reddito diverso è completamente azzerato dalla quota di spese indeducibili la comunicazione diventa non obbligatoria.

- 8) non sussiste l'obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell'imprenditore soddisfano congiuntamente due requisiti:
- a) hanno un valore non superiore a 3.000 euro al netto dell'IVA (**ad esempio personal computer e cellulari**);

Nota: è importante sottolineare che il godimento delle le seguenti categorie di beni vanno comunicate anche se di importo inferiore ai 3.000 euro al netto dell'Iva: autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili, altri beni diversi dai precedenti .

- b) sono compresi in una categoria residuale "**altro**" diversa dalle seguenti:
- A. autovettura;
 - B. unità da diporto;
 - C. aeromobile;
 - D. immobile.

Nota: sono esclusi dalla comunicazione anche i beni concessi in godimento al socio non amministratore dipendente o lavoratore autonomo alle seguenti condizioni:

a) in presenza di elargizione di un compenso in natura calcolato secondo il criterio delle tariffe ACI (sul 30% di una percorrenza annua di 15.000 km), non va effettuata alcuna comunicazione;

b) se il soggetto utilizzatore versa all'impresa un corrispettivo per l'uso personale dell'autovettura aziendale almeno pari al valore da calcolarsi sulla base delle tariffe ACI .

Si rammenta che il **valore normale** del diritto di godimento di un'autovettura viene determinato applicando il 30% del costo chilometrico determinato con le tariffe A.C.I. in riferimento ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km.

COMUNICAZIONE PER AUTOVETTURA A DEDUCIBILITA' LIMITATA

Come già sottolineato il **provvedimento n. 94902-2013** dell'Agenzia delle Entrate ha disposto l'obbligo di comunicazione se sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo previsto per il godimento del bene e il valore di mercato dello stesso.

Nel caso delle auto a deducibilità limitata per determinare il valore di mercato si utilizza quanto previsto dalla normativa per i fringe-benefit degli Amministratori / Dipendenti ovvero il 30% del costo chilometrico determinato con la tariffa Aci di riferimento applicata ad una percorrenza annua di km. 15.000 e dedotte le quote di costi non deducibili imputate per trasparenza (**80% dei costi per carburante, manutenzione, assicurazione, bollo, ammortamento non deducibile...**) e l'eventuale corrispettivo pagato per l'utilizzo del bene).

ESEMPIO PRATICO

Società Sas composta da due soci che possiede due autovetture date in uso ai seguenti soci:

a) Socio Accomandatario A quota capitale 70%;

b) Socio Accomandante B quota capitale 30%.

L'auto concessa in uso ad A non deve essere comunicata in quanto trattasi di socio Amministratore a prescindere dall'erogazione o meno del benefit; l'auto concessa in uso al socio B deve essere invece comunicata se emerge un reddito diverso imponibile.

DATI PER IL CALCOLO AUTO DATA IN USO AL SOCIOB

Ai fini del calcolo pratico si ipotizzi che il valore di mercato sia pari ad euro 4.000 (**calcolato per i 15.000 km. Con tariffa ACI**), che non è stato concordato alcun corrispettivo per l'utilizzo e che i costi non deducibili riferiti all'auto ammontano ad euro 5.000 (**imputabili per il 30% al socio nella cifra di euro 1.500**).

CALCOLO REDDITO DIVERSO: $4.000 - 1.500 =$ **reddito diverso per euro 2.500** (nel caso di specie deve essere effettuata la comunicazione del bene concesso in godimento).

RL10 Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili			
Corrispettivo relativo al bene	BG09	Corrispettivo relativo al bene 1	Valore di mercato 2

CONCESSIONE IMMOBILE AL FAMILIARE DEL SOCIO

Si ipotizzi la concessione in locazione al figlio di uno dei soci di una Srl di un appartamento ad un canone annuo di euro 7.000; tuttavia il valore di mercato dell'affitto è tuttavia calcolabile in euro 8.000.

Nel caso di specie occorre:

- indicare nel quadro RL modello Unico PF del figlio un reddito diverso pari alla differenza tra 8.000 e 7.000 ovvero **1.000 euro**;
- effettuare la comunicazione del bene in godimento indicando a rigo BG09 **campo 1** (corrispettivo del bene) **euro 7.000** e al **campo 2** **euro 8.000**.

RL10 Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili			
Corrispettivo relativo al bene	BG09	Corrispettivo relativo al bene 1	Valore di mercato 2

LA COMUNICAZIONE E LE SANZIONI PREVISTE

In caso di omessa presentazione della comunicazione ovvero di trasmissione con dati incompleti o non veritieri il socio e la società (**principio solidale**) sono tenuti al versamento di una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso.

Nota: nel caso in cui il concedente abbia addebitato all'utilizzatore una somma almeno pari al valore di mercato o non abbia dedotto i costi (**e l'utilizzatore abbia tassato la differenza tra valore normale e corrispettivo**) la sanzione applicabile va da **250 euro a 2.000 euro** (art. 11, co. 1, lett. a) D.Lgs. 471/1997 come modificato dal Decreto legislativo n.158-2015).

LA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

E' possibile infine regolarizzare la violazione presentando la comunicazione omessa o ripresentando la stessa con dati corretti effettuando il versamento della sanzione ridotta (**codice tributo "8911"**) come da seguente tabella:

Entro 30 gg. omissione	euro 25,00	(1/10 di 250)
Entro 90 giorni	euro 27,78	(1/9 di 258)
Entro 1 anni	euro 31,25	(1/8 di 258)
Entro 2 anni	euro 35,72	(1/7 di 258)
Oltre 2 anni	euro 41,67	(1/6 di 250)
Dopo la contestazione	euro 50,00	(1/5 di 250)

20 ottobre 2016

CELESTE VIVENZI